

HOLY SEE PRESS OFFICE
OFICINA DE PRENSA DE LA SANTA SEDE



BUREAU DE PRESSE DU SAINT-SIEGE
PRESSEAMT DES HEILIGEN STUHLS

BOLLETTINO

SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE

N. 0388

Venerdì 16.06.2000

Pubblicazione: Immediata

Sommario:

- ◆ **LE UDIENZE (CONTINUAZIONE)**
- ◆ **DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE DELLA SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE, DR. JOAQUÍN NAVARRO-VALLS**

◆ **LE UDIENZE (CONTINUAZIONE)**

LE UDIENZE (CONTINUAZIONE)

Il Santo Padre ha ricevuto oggi in Udienza:

l'Em.mo Card. Edward Idris Cassidy, Presidente del Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani, con S.E. Mons. Walter Kasper, Vescovo emerito di Rottenburg-Stuttgart, Segretario del medesimo Pontificio Consiglio.

[01411-01.01]

DICHIARAZIONE DEL DIRETTORE DELLA SALA STAMPA DELLA SANTA SEDE, DR. JOAQUÍN NAVARRO-VALLS

Il Direttore della Sala Stampa della Santa Sede, Dr. Joaquín Navarro-Valls, ha rilasciato a fine mattinata la dichiarazione che segue:

Oggi, venerdì 16 giugno, S.E. Mons. Jean-Louis Tauran, Segretario per i Rapporti con gli Stati, ed il Ministro degli Affari Esteri italiano, S.E. l'On. Lamberto Dini, hanno proceduto alla firma di una "Convenzione di Sicurezza Sociale tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana" e del relativo "Accordo Amministrativo".

Il nuovo strumento internazionale, frutto di un articolato negoziato tra le due Alte Parti, permetterà ai dipendenti vaticani, non solo italiani, e alle loro famiglie - come ha sottolineato lo stesso Ecc.mo Mons. Tauran - maggiore serenità di fronte alle necessità e agli imprevisti della vita quotidiana.

La nuova Convenzione, tra l'altro, prevede che le contribuzioni restano acquisite alle istituzioni alle quali sono versate, e il diritto alle prestazioni sarà conseguito secondo le regole proprie di ogni Istituzione e tenendo conto della somma teorica dei periodi assicurativi maturati presso le altre Istituzioni delle Parti contraenti, ove l'assicurato non abbia maturato il diritto alla prestazione presso una Istituzione.

Il modello di Convenzione consente pure la massima mobilità dei lavoratori all'interno dei territori delle parti contraenti, garantendo ai medesimi continuità nella copertura assicurativa e, a suo tempo, le prestazioni previdenziali, previste dalle legislazioni delle parti contraenti nei cui territori hanno prestato le loro attività di lavoro.

[01412-01.01] [Testo originale: Italiano]
